

# BANCA CENTRALE EUROPEA

## DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 16 novembre 1999

relativa alla nomina dei membri del Comitato antifrode della Banca centrale europea

(BCE/1999/8)

(1999/752/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (in seguito denominato «statuto»),

vista la decisione (BCE/1999/5), del 7 ottobre 1999 della Banca centrale europea relativa alla prevenzione delle frodi <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

- (1) considerando che l'articolo 1, paragrafo 3, della decisione BCE/1999/5 prevede che il Comitato antifrode della Banca centrale europea sia composto da tre personalità esterne indipendenti, altamente qualificate nei settori di competenza del Comitato stesso;
- (2) considerando che è opportuno nominare quanto prima i membri del Comitato antifrode;
- (3) considerando che l'articolo 1, paragrafo 3, della decisione BCE/1999/5 prevede che i membri del Comitato antifrode siano nominati con decisione del Consiglio direttivo;
- (4) considerando che l'articolo 1, paragrafo 4, della decisione BCE/1999/5 stabilisce che la durata del mandato dei membri del Comitato antifrode è di tre anni,

DECIDE:

### *Articolo 1*

Con la presente decisione le seguenti personalità sono nominate membri del Comitato antifrode della Banca centrale europea a decorrere dal 1° gennaio 2000:

- John L. Murray
- Erik Ernst Nordholt
- Maria Schaumayer.

### *Articolo 2*

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 16 novembre 1999.

*Il Presidente della BCE*  
WILLEM F. DUISENBERG

---

<sup>(1)</sup> GU L 291 del 13.11.1999, pag. 36.